SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

2° COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1971

(75° seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

Presidente									Pag.	1137,	1139
FOLLIERI .										1138,	1139
LEONE, relate	ore									1137,	1139
MARIS										1138,	1139
PENNACCHINI	., 5	ot	tos	eg	ret	ar	io	di	State	per	
la grazia e l	a g	iu	stiz	zia							1139

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaaio 1941, n. 12 » (1364) (D'iniziativa del deputato Pennacchini) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE												113	31,	1136
COPPOLA .														
FENOALTEA.														1135
LEONE														1133
MARIS														1134
Pennacchini, sottosegretario														
la grazia e	la	giu.	sti	zia					1	134	۴,	113	55,	1136
SALARI, rela	ιtο	re										113	2,	1134

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Coppola, Fenoaltea, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Piccolo, Salari, Tomassini, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Lisi, Montini e Petrone, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferrari, De Vito e Venanzi.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (1364), d'iniziativa del deputato Pennacchini (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

75° SEDUTA (17 marzo 1971)

d'iniziativa del deputato l'ennacchini: « Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 », gia approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge che consta di un articolo unico.

Articolo unico.

L'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«(Incompatibilità di sede per parentela, affinità o coniugio con professionisti).

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti d'appello e dei tribunali e i magistrati delle preture non possono appartenere ad uffici giudiziari delle sedi nelle quali i loro parenti sino al terzo grado o i loro affini sino al secondo grado o il coniuge sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore nè, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati o il coniuge esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».

SALARI, relatore. Il problema di assicurare ai giudici situazioni tali da tenerli lontani, nella massima misura possibile, da ogni sospetto di preferenza o di simpatia verso qualcuna delle parti che si rivolgono alla giustizia, è sempre esistito. Norme sull'astensione e sulla ricusazione esistono sia nel codice di procedura civile che nel codice di procedura penale. Allo scopo, però, di non compromettere il funzionamento degli uffici giudiziari con il possibile frequente ricorso a tali istituti, fin dal 1865 e dal 1908, si è stabilita la incompatibilità di far parte degli stessi tribunali tra giudici che avessero tra loro determinati rapporti di parentela. Attualmente la materia è disciplinata dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del quale fa parte l'articolo 18 che con il presente disegno di legge si intende modificare.

I deputati Pennacchio e Compagna, riprendendo iniziative già proposte nella passata

legislatura, rispettivamente con disegno di legge 26 luglio 1968 e con disegno di legge del 3 aprile 1970, hanno riproposto il problema.

L'onorevole Pennacchini si è domandato: perchè limitare l'incompatibilità soltanto ai parenti e agli affini entro il primo o il secondo grado e non estendere l'incompatibilità anche al coniuge, quando il rapporto di affinità nasce con il matrimonio in un'età in cui è molto piu agevole instaurare rapporti confidenziali con i parenti dell'altro coniuge pressochè coetanei, piuttosto che con quelli separati dal distacco di una intera generazione per cui la situazione diventa anche più delicata?

Per rispondere a questa domanda l'onorevole Pennacchini ha proposto un disegno di legge con il quale si propone di estendere la incompatibilità prevista fra magistrati, giudicanti o requirenti, operanti nella stessa sede, anche ai casi di coniugio.

Il deputato Compagna, partendo dagli stessi presupposti, ha distinto l'incompatibilità mantenendola fino al primo grado per gli affini ed estendendola ai casi di parentela fino al secondo grado, ma introducendo una deroga, rimessa al Consiglio superiore della magistratura, il quale, sentito eventualmente il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, può escludere l'applicazione di queste incompatibilità.

I due disegni di legge cui ho fatto riferimento sono stati esaminati dalla Camera dei deputati e dopo una vivace discussione sono stati approvati, prendendo però come testo base quello proposto dall'onorevole Pennacchini. In sostanza, il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Pennacchini è stato approvato con la seguente modifica: è stata elevata fino al terzo grado la incompatibilità fra parenti (su proposta del Gruppo comunista) e fino al secondo grado fra gli affini.

Il disegno di legge, presentato alla Camera nella passata legislatura e pervenuto al Senato, fu esaminato dalla 2ª Commissione, ma fu insabbiato a seguito — se non ricordo male — delle obiezioni mosse dall'allora relatore, senatore Berlingieri.

75^a SEDUTA (17 marzo 1971)

Il senatore Berlingieri, oggi membro del Consiglio superiore della magistratura, obiettò pregiudizialmente che il disegno di legge era incostituzionale in quanto veniva a ledere i principi dell'inamovibilità dei giudici e della libertà di circolazione dei cittadini.

Personalmente non condivido tali rilievi. Comunque, non furono solo queste le obiezioni mosse al disegno di legge, perchè gli oppositori fecero richiamo anche ad alcune conseguenze di natura pratica: che cosa deriverà all'Amministrazione della giustizia dall'applicazione di queste norme? Quanti sono i magistrati che attualmente si trovano in queste condizioni? Quanti saranno coloro che con l'ampliamento delle incompatibilità dovranno cambiare residenza? Quale disordine avverrà con questi spostamenti da una sede all'altra?

Il rappresentante del Governo, in quella occasione, non seppe dare chiarimenti in merito a tali ripercussioni pratiche e concrete nell'amministrazione della giustizia.

Gli oppositori, inoltre, obiettarono: se anche l'incostituzionalità non si ravvisasse per i magistrati che dall'applicazione della legge in poi entrassero in servizio, come potranno reagire i magistrati attualmente in servizio che sono soggetti al terzo grado della incompatibilità? Con le nuove norme si cambia il loro stato giuridico: costoro hanno scelto la carriera della magistratura, quando non esistevano queste norme!

Ho ritenuto mio dovere riportare le obiezioni a suo tempo fatte in merito al disegno di legge. Adesso attendo di conoscere le vostre opinioni in merito per poi decidere con maggoire cognizione di causa.

L E O N E . A mio avviso le censure di legittimità costituzionale o attinenti allo stato giuridico mosse nei confronti del provvedimento non hanno fondamento: l'inamovibilità e la libertà di professione sono sempre compatibili in rapporto alle esigenze determinate di taluni settori. Lo stato giuridico può essere mutato. Come professore universitario sarei felice se si potesse affermare la tesi opposta.

Il problema ,quindi ,è di opportunità. Io sono convinto che il problema di garantire ai giudici la necessaria libertà spirituale non può essere automaticamente risolto con la previsione di un sistema di incompatibilità delineate in astratto. Il problema è molto più vasto e se volessimo affrontarlo (non mi pare, però, che questa sia la sede) dovremmo discutere l'appartenenza a gruppi politici e peggio ancora di casi non infrequenti di magistrati che partecipano a manifestazioni politiche. Problema ancora più grave è quello di magistrati che potranno, su determinate norme o modi di interpretare le stesse, esprimere opinioni, nei cui confronti non vi è alcuna garanzia.

Ritengo — e sottopongo un'idea alla vostra attenzione — che noi potremmo in sede di riforma giudiziaria allargare le maglie della giurisdizione del magistrato. Noi potremmo stabilire, come avviene in altri ordinamenti ,che il cittadino possa ricusare per lo meno un magistrato. Ciò varrebbe nei casi in cui si ha notizia o la certezza, non documentabili, che un magistrato sia prevenuto nei confronti di una persona o di una categoria.

Credo che non vi sia possibilità di inquinamento dell'autonomia attuale del magistrato per rapporti di parentela del magistrato stesso, se non quando il fenomeno si presenta in piccole frange locali. È più facile che il magistrato, se deve tradire la propria coscienza, lo faccia per rapporti di amicizia, per vincoli di massoneria, di associazioni, di partito. Nessun magistrato è disposto a dare ragione in una causa al figlio del suo collega. E anche molto facile che un giovane pretore possa essere suggestionato da un giovane avvocato, figlio di un presidente di corte di cassazione, il quale potrebbe presiedere la commissione di scrutinio.

Di conseguenza, a mio avviso, sarebbe preferibile tornare al testo originario del disegno di legge Pennacchini. In subordinata, per eventuali piccole frange, non darei al Consiglio superiore della magistratura la facoltà discrezionale di esonerare. Non ne sono perfettamente a conoscenza, ma credo che il Consiglio superiore della magistratura non gradisca questo potere, in quanto mancherebbe il supporto dell'accertamento, che è molto difficile, al fine di sapere in 2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

75^a Seduta (17 marzo 1971)

quali casi particolari il magistrato possa provocare un sospetto di imparzialità. Si resterebbe quindi nell'ambito della più ampia discrezionalità.

Riserverei comunque una più rigorosa disciplina nel controllo dei piccoli uffici giudiziari, delle piccole preture, dei piccoli tribunali, costituiti da una o da due sezioni, dove si può determinare, magari solo per una valutazione dell'opinione pubblica, un certo discredito, una certa preoccupazione.

Se in Commissione riuscissimo a trovare un terreno di intesa, si potrebbe aggiungere al disegno di legge soltanto il coniuge e accettare il testo pervenutoci dalla Camera, limitatamente a quegli uffici giudiziari monocratici o ai tribunali e alle Corti di appello, articolati su di una o su di due sezioni, in cui esiste una cerchia ristretta di magistrati. Ciò varrebbe ad evitare il sospetto che il magistrato che deve decidere, per motivi di affinità, possa incorrere in vizi di imparzialità.

SALARI, relatore. La norma — quindi — non verrebbe applicata per le grandi città?

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sì, esattamente per Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

LEONE. Intendevo riferirmi alle preture con due o tre magistrati e ai tribunali costituiti da un numero di sezioni inferiori a tre.

Del resto, conosciamo tribunali di provincia, che sono articolati in sette od otto sezioni. Indubbiamente, là dove vi è un vasto raggio di sezioni e un largo numero di magistrati, è più difficile che si verifichi che un magistrato in un collegio possa rendere un piacere all'avvocato che conosce. In alcuni tribunali, come ad Isernia per esempio, si ha una sola sezione, probabilmente composta da tre giudici e da un pretore ordinario.

In conclusione, penso che il problema dovrebbe essere rimeditato con più attenzione. MARIS. Sembra che oggi non si debba decidere sul disegno di legge, per cui posso, con maggiore tranquillità, sollevare una serie di perplessità, che mi sono suggerite da un'attenta considerazione del provvedimento.

Innanzitutto, anch'io concordo con il senatore Leone circa l'assenza di impedimenti di anticostituzionalità della norma. Effettivamente, penso che si possano modificare gli stati giuridici dei dipendenti dello Stato o anche dei partecipi ad un potere autonomo, come quello della magistratura, senza ledere le norme costituzionali. Ma non è questa la ragione della mia perplessità.

A mio avviso, il disegno di legge nella sua attuale formulazione è lacunoso, perchè stabilisce che i magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ed i magistrati delle preture non possono appartenere ad uffici giudiziari delle sedi nelle quali i loro parenti o i loro affini o il coniuge sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, nè ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti o affini esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore. Quest'ultima disposizione può sembrare un ulteriore rafforzamento del divieto precedente, ma non si è tenuto conto, ad esempio, che si può benissimo essere iscritti a Monza ed esercitare a Milano o viceversa. Ciò avviene frequentemente nei grandi centri del Nord, dove i tribunali distano sette od otto chilometri e non vi è neppure soluzione di continuità tra gli abitati che li ospitano. Di conseguenza, non mi sembra facile stabilire questo criterio della abitualità dell'esercizio della professione, poichè nulla vieta all'avvocato iscritto nell'ordine degli avvocati di Monza di esercitare a Milano. E chi stabilirà se è abituale o meno l'esercizio della professione di avvocato o di procuratore?

Il disegno di legge, così com'è formulato, può essere ampiamente eluso. Infatti, l'inconveniente delle disposizioni in esso contenute potrebbe essere superato, iscrivendo i parenti, i congiunti o gli affini in un ordine professionale di una città che dista pochi chilometri dalle sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture; e nessuno stabi-

75^a SEDUTA (17 marzo 1971)

lirà che l'esercizio della professione è abi-

Desidero fare una seconda considerazione. Noi poniamo questo limite ai magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, mentre nessunlimite poniamo per altri settori dell'amministrazione della giustizia in senso lato. Non stabiliamo alcun limite per i magistrati della Corte dei conti, per quelli del Consiglio di Stato, per quelli della Corte di cassazione, per quelli dei tribunali amministrativi. Anche per il contenzioso tributario non è prevista alcuna norma di questo genere.

E allora ci limitiamo a moralizzare, solo in apparenza, con uno strumento inidoneo, un piccolo settore, o quantomeno soltanto una parte, dell'Amministrazione pubblica italiana.

Un altro motivo di perplessità è dato dai giudici onorari .Si può senz'altro essere pretore onorario ed avere il fratello o il padre o un altro congiunto o affine esercitante localmente la professione di avvocato: ora dov'è la coerenza logica quando si proibisce al magistrato di operare nella stessa sede nella quale opera professionalmente un parente fino al terzo grado, un affine fino al secondo o il coniuge, ma la stessa proibizione non vale anche per chi assolve funzioni giurisdizionali in forma onoraria? Non è questa una contraddizione in termini?

Ancora una considerazione mi lascia perplesso, infine: il magistrato - nell'ipotesi della corruzione, del cosiddetto « comparaggio » — può favorire non solo gli avvocati e i procuratori. Ad esempio, in una città come Milano dove così ponderosa è la questione dei fallimenti, i liquidatori delle società, i ragionieri, i dottori commercialisti possono essere legati senza alcun sospetto ai magistrati locali, con le conseguenze che tutti possono immaginare... E non è finita: in ogni grande centro urbano gli ingegneri, i medici, i cosulenti tecnici per quanto riguarda la circolazione automobilistica, i notai per la volontaria giurisdizione, potrebbero dare adito a situazioni analoghe nei confronti del congiunto o dell'affine magistrato: insomma, esiste un campo infinito di possibilità, che però vengono assolutamente ignorate o accantonate.

In conclusione, per evitare di dilungarmi ancora in una serie di considerazioni al fine di illustrare altrettanti motivi di perplessità, debbo dire che neanche la proposta avanzata durante la discussione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento e tendente ad attribuire al Consiglio superiore della Magistratura la facoltà di concedere deroghe alla norma in esame mi sembra accettabile. Ciò in primo luogo perchè in tal modo si attribuirebbe a tale organo un compito ingrato, e in secondo luogo perchè tale soluzione sarebbe, a mio avviso, estremamente incostituzionale. Se il legislatore, cioè, stabilisce un divieto sulla base di una mens legis che deve essere per tutti uguale, l'attribuire al Consiglio superiore un potere discriminante appare quanto mai inopportuno, trattandosi tra l'altro di un organo amministrativo.

Il suggerimento del senatore Leone potrebbe forse rappresentare, sul piano pratico, un filone di ricerca comune per raggiungere una base d'intesa. Ad ogni modo io ho voluto avanzare le suddette considerazioni per contribuire alla discussione: vedremo in seguito se sarà il caso di intervenire ulteriormente.

FENOALTEA. Condividendo quanto espresso dal collega Maris mi astengo dall'intervenire a mia volta per non ripetere gli stessi rilievi.

C O P P O L A . Poichè finora mi sembra che tesi favorevoli al provvedimento non siano state enunciate, vorrei sapere se il rappresentante del Governo vuole pronunciarsi in merito.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Dato che è stata avanzata una richiesta di continuare in altra seduta la discussione del disegno di legge, ed essendo state sollevate notevoli perplessità sui motivi che hanno ispirato la presentazione dello stesso, mi si consenta di aggiungere qualcosa più nella veste di presentatore che non in quella di uomo di governo.

Anzitutto debbo dire che non è sfuggito a chi ha elaborato la norma in esame il fatto

75a Seduta (17 marzo 1971)

che questa non doveva ritenersi integralmente risanatrice di situazioni tali da poter eventualmente degenerare, assumendo aspetti anormali. Tutti noi sappiamo come esistano dei rapporti i quali sfuggono alla regolamentazione normativa e possono avere sulle relazioni umane influenza maggiore che non un grado di parentela o di affinità: non è stato certo per colpire solo questi ultimi casi che la proposta di legge è stata presentata, perchè — appunto — ci si rendeva perfettamente conto del fatto che con essa si effettuava un esame addizionale rispetto a tante altre proposte per le quali da qualche parte si è affermato che esistevano motivi di maggiore importanza, di priorità e via dicendo, tanto da far stupire che il Parlamento si occupasse di certe questioni dal momento che esisieva materia ben più grave ed urgente da prendere in considerazione. La verità è che parecchi di quei settori, i quali oggi criticano la presentazione del disegno di legge (settori anche della stessa Magistratura) ignorano come proprio da parte di altri settori della Magistratura, e vorrei dire per una certa nobiltà, tale presentazione sia stata invocata: in modo particolare è stata invocata da quella magistratura che intensamente lavora nelle sedi più lontane, più decentrate rispetto ai grandi centri giudiziari e soprattutto a Roma, dove si è verificata spesso quella fenomenologia che oggi si vorrebbe colpire, e che pertanto a titolo esclusivamente esemplificativo e simbolico ha avanzato la suddetta richiesta. È noto come avvocati, solo per essere parenti del tale giudice o del tal'altro, abbiano una vera e propria corte di clienti, nella evidentemente errata convinzione che l'essere patrocinati dal congiunto di un magistrato ponga in una situazione di particolare vantaggio; quindi è proprio da quella parte che si è sentita la necessità, non a titolo di soluzione globale e definitiva, ma a titolo, ripeto, esemplificativo - di togliere anche quella piccola ombra di sospetto che potrebbe sorgere da un rapporto siffatto, attraverso una proposta di legge che ristabilisse la piena libertà, la piena dignità ed una posizione di cristallina coscienza nei giudici.

Questi sono i motivi per i quali il provvedimento è stato presentato, ed io prego gli onorevoli senatori di esaminare anche sotto questo aspetto il problema. Mi faccio carico delle osservazioni che sono state avanzate e debbo dire che anche questa sera il senatore Leone ha portato, come al solito, un notevolissimo contributo, oltre che di dottrina anche di senso pratico, alla trattazione dell'argomento. Vorrei però pregare di tener presenti, oltre alle suddette osservazioni, anche le considerazioni da me rappresentate, poichè veramente scaturiscono, come ho detto, da una viva esigenza di quella parte della Magistratura che non esito a definire come la più sensibile alla necessità di presentarsi, di fronte al mondo interessato all'attività giudiziaria, assolutamente libera da qualunque ombra, da qualunque sospetto.

Per quanto riguarda, poi, eventuali emendamenti, il Governo si riserva di esprimere al momento opportuno il proprio giudizio su di essi.

C O P P O L A. Non desidero entrare nel merito della questione, riservandomi di farlo in seguito. Vorrei solo chiedere se risponde a verità la circostanza che, ove fosse approvato il disegno di legge senza alcuna modifica, il movimento dei magistrati riguarderebbe un numero di circa mille di essi.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non sono in grado di poterle dare una risposta assolutamente precisa al riguardo: sono stati effettuati dei calcoli ma si riferiscono ad un tempo notevolmente lontano rispetto al momento attuale; comunque si ritiene che oggi non si tratti di più di duecento, trecento magistrati da trasferire. Tra l'altro un'analitica ricerca in questa direzione è estremamente difficile; quindi per ottenere le necessarie notizie esatte occorrerà del tempo, e dovremo in parte anche rimetterci alle dichiarazioni volontarie dei magistrati.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del relatore rinvio il seguito della di2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

75^a SEDUTA (17 marzo 1971)

scussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Riforma del Codice penale » (351)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

L E O N E , relatore. Onorevole Presidente, credo che, sostanzialmente, la discussione delle norme modificative degli articoli contenuti nel primo libro del Codice penale è conclusa, salvo definire qualche punto sul quale non abbiamo ancora deliberato. Ad esempio, la riforma dell'ergastolo comporterà la modifica delle norme concernenti l'omicidio; inoltre, non abbiamo concluso il nostro lavoro per quanto riguarda talune forme di reati, quali la strage, per cui è appunto previsto l'ergastolo. Infine, è rimasto sospeso l'articolo 51 concernente l'uso legittimo delle armi da parte del pubblico ufficiale: per tale norma, in verità, si è già profilato un tentativo di accordo.

A questo c'è da aggiungere che noi non potremo considerare del tutto ultimata la nostra fatica senza aver sottoposto l'intero libro primo ad un'approfondita revisione per coordinare tra loro gli articoli approvati. Mi pare che si tratti di una cosa logica onde evitare successive critiche al testo che licenzieremo.

Desidero inoltre richiamarmi ad un accordo, intercorso a suo tempo tra i vari Gruppi, per avviare a conclusione la riforma del primo libro del Codice penale e dei disegni di legge concernenti i cosiddetti reati di opinione dei quali, ripeto, decidemmo di occuparci contestualmente al Codice penale; pertanto, una volta chiariti gli ultimi dubbi in merito a talune norme del Codice ed ultimatone il coordinamento, ritengo che po-

tremmo senz'altro passare all'esame dei reati d'opinione i quali, a mio avviso, non sono tutti catalogabili come tali.

Tornando brevemente alle modifiche del primo libro del Codice penale vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul testo dell'articolo 16 dove si dice: « La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano assolutamente eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole ».

Ebbene, nel testo approvato dalla Commissione è stata abolita la parola « assolutamente » e, molto francamente, confesso di non ricordare quale ne sia stata la ragione. Mi pare infatti che quell'avverbio sia quanto mai opportuno e mi riservo pertanto, in sede di coordinamento, di ritornare sull'argomento ricostruendo, con l'aiuto dei colleghi, la motivazione che ha portato a quella soppressione.

Ma vi è un altro punto in merito al quale nutro gravi perplessità: la possibilità concreta di applicazione del probation system, consistente nella sospensione della pronuncia di condanna durante un certo periodo di tempo, dopo del quale dovrebbe intervenire un riesame della personalità del reo, nel nostro ordinamento. Il problema mi sembra grave perchè, in definitiva, il magistrato si verrebbe a trovare se non in tutti, in molti casi, di fronte ad una scelta tra tre soluzioni: il perdono giudiziale, che estingue il reato sulla base della previsione della mancanza di pericolosità, e che costituisce la misura più accetta per l'imputato; la sospensione condizionale della pena che, a distanza di tempo, porta alla estinzione del reato; il probation system, che comporta un periodo di prova dopo il quale, ripeto, dovrebbe intervenire un riesame più che del fatto della personalità del colpevole.

Ebbene, io temo che il giudice, di fronte a questa possibilità di scelte si possa comportare diversamente a seconda della propria psicologia e, comunque, sarebbe portato ad assumere posizioni conservatrici nei confronti di un istituto per il quale mancano, in pratica, strumenti adatti di applicazio2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

75^a Seduta (17 marzo 1971)

ne. Temo, ripeto, che il magistrato — in assenza del momento di differenziazione tra i tre istituti — non riesca a decidere con sufficiente serenità.

Sarei pertanto per una soluzione intermedia: non respingerei completamente la tesi del *probation system*, ma la approfondirei con calma per deciderla poi con un provvedimento di legge a parte. In questo momento, ripeto, non ho elementi sufficienti per un giudizio completo, tanto più che non conosco quali risultati abbia dato l'applicazione di questo istituto in altri Paesi.

Pregherei dunque il senatore Maris di studiare e coordinare questa materia in sede di Sottocommissione per ridiscuterla poi in Commissione.

M A R I S . Concordo pienamente con il senatore Leone per quanto riguarda l'esigenza di un ampio e preciso coordinamento degli articoli del primo libro del Codice penale. Non dobbiamo infatti esporci a critiche per una questione tanto marginale.

Oltre all'ergastolo, all'omicidio, mi è stata segnalata, per esempio, un'omissione: abbiamo accettato quel principio in virtù del quale quando, per le condizioni economiche del reo l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla del quintuplo. Abbiamo tradotto in norma questo principio solo per quanto riguarda l'ammenda e non anche per quanto riguarda la multa. Segnalo questo punto.

Per quanto concerne l'omicidio e l'ergastolo resta quanto ha detto il senatore Leone.

In merito all'articolo 51 sull'uso delle armi discuteremo in altra seduta.

In merito alla sospensione della pronuncia di condanna non c'è dubbio che una cosa è la sospensione condizionale della pena e altra cosa è la sospensione della pronuncia di condanna sotto prova. In astratto, se per l'imputato è preferibile avere una sospensione condizionale perchè lo manda libero da qualsiasi controllo, per la collettività è più utile la sospensione della pronuncia di condanna sotto controllo. Su questo punto non mi sembra possa esserci dubbio

alcuno. Fra l'altro, penso che si potrebbero ugualmente mantenere i due istituti rendendone alternativa l'applicazione, a discrezione del giudice, perchè c'è chi può avere commesso un reato irripetibile, e in questo caso è inutile sospendere condizionalmente la pronuncia della condanna e sottoporre l'imputato a controllo, in quanto si può anche condannarlo con i benefici della sospensione condizionale: lo stesso giudice può vedere quale è il reato irripetibile. Voglio dire che anche la bestemmia può essere un reato irripetibile. Vi sono alcuni reati che non sono da porsi in rapporto ad una condizione patologica o ad una tendenza particolare dell'individuo o ad una sua asocialità, ma al momento particolare. Pertanto, è inutile sottoporre a prova un individuo che ha partecipato ad una rissa se il magistrato vede oggettivamente che quella rissa è derivata dal fatto che la moglie dell'imputato è stata insultata, perchè è evidente che la rissa può essere l'espressione di una situazione eccezionale nell'ambito di una famiglia, di una casa, e quindi non si può ripetere.

Se noi diamo al magistrato due strumenti ai quali può ricorrere in via alternativa, diamo anche uno strumento per applicare in concreto l'articolo 133, norma in virtù della quale il giudice ha l'obbligo di commisurare la pena, e, se introduciamo l'istituto del probation, uno strumento per applicare la norma in virtù della quale il giudice ha l'obbligo di commisurare il tipo di strumento sanzionatorio alla personalità dell'imputato, alla circostanza del fatto, e via dicendo.

C'è, infine, un'altra possibilità: il magistrato si può trovare nella condizione di dover condannare un individuo che ha già beneficiato della sospensione condizionale per un reato completamente diverso, per un reato che non desta nè allarme nè preoccupazione sociale, per cui avendo una seconda condanna deve espiare anche la prima.

FOLLIERI. Desidero richiamare la sua attenzione su questo punto: il *probation system* non è in relazione all'affermazione di una responsabilità, così come avviene nel perdono giudiziale e nella condanna condizionale che sono due istituti di cui il pri-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

75^a Seduta (17 marzo 1971)

mo estingue il reato e il secondo col passare del tempo estingue altri reati, ma il momento che dobbiamo prendere in considerazione come strutturazione ai fini del probation system è precisamente l'esecuzione della pena.

M A R I S. Lì si tratta della pena e della esecuzione della pena. Nel codice, invece, la cosiddetta prova è questa: il giudice che ritiratosi in camera di consiglio, deve pronunciare una sentenza di condanna, se la sentenza di condanna è nei limiti di due o tre anni, sospende la pronuncia della condanna per un certo periodo e sottopone a controllo l'imputato affidandolo al servizio sociale. Ouesta è la struttura.

FOLLIERI. D'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Leone ha fatto un ampio accenno a questa questione ed ha spiegato anche i motivi per cui non è opportuno affrontare questa sera il problema.

MARIS. Io sostengo, invece, che è opportuno discutere questa questione oggi stesso e non rinviarla nel tempo, perchè così facendo possiamo congedare una riforma del primo libro del Codice penale che si può considerare veramente completa in tutti i suoi aspetti.

Quasi in tutte le legislazioni moderne vi è questo strumento che in effetti rispecchia la preoccupazione della società nei confronti della collettività: è un rapporto tra società e individuo che non è un rapporto retributivo o punitivo, ma di cura, di recupero, di reinserimento nella società. È un tema apparentemente difficile, ma se con un po' di buona volontà gli dedichiamo un po' di tempo penso che riusciremo a superare ogni difficoltà e a varare anche questa parte. Il Governo ha esaminato gli emendamenti presentati e abbiamo avuto notizia che è largamente consenziente ed ha fatto una serie di osservazioni ragionevoli ed accettabili.

Anche il problema relativo al collegamento politico tra le norme abrogative e il primo libro del codice penale non mi sembra insolubile. Dalla riunione della Sottocommissione è uscita una preoccupazione, se non una proposta: un discorso che è stato fatto per vedere di limitare l'ambito del rimaneggiamento di queste norme abrogative. Tale discorso non è oggi recepito *in toto* da noi e dagli altri proponenti, ma su di esso non vi è una pregiudiziale chiusura, per cui esaminando più attentamente la materia, si potrebbe arrivare ad un approdo positivo.

Quindi, lasciando da parte le ragioni pessimistiche, sarei dell'avviso di anteporre le ragioni ottimistiche, sollecitando un tentativo, un impegno da parte di tutti, particolarmente nelle prossime settimane, al fine di chiudere i nostri lavori sulla materia in esame. Se pubblicheremo il primo libro sulle norme abrogative, arriveremo in tempo per ricevere dalla Camera il lavoro sul diritto di famiglia, che sarà poi quello che dovrà impegnarci in maniera assoluta e prioritaria.

LEONE. Propongo di rivederci in Sottocommissione per mettere a punto il problema.

MARIS. Pregherei il Governo, che ha già esaminato l'aspetto della sospensione della sentenza di condono del sottoponendo a prova, di voler esaminare anche l'aspetto del collegamento con il perdono giudiziale.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi pare che questa sia l'ultima questione rimasta in sospeso. La esamineremo in sede di Sottocommissione.

PRESIDENTE. Si terrà una riunione della Sottocommissione, che precederà la prossima seduta della Commissione in cui si tornerà a discutere della riforma del Codice penale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.